



Stazione Unica Appaltante - SUA.CS
Per conto del Comune di Corigliano-Rossano
Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza
Tel. 0984/814220–547 - Fax. 0984/814275
Sito internet: www.provincia.cs.it - Pec: sua@pec.provincia.cs.it

Bando/ DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

– ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. –

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL TEATRO PAOLELLA- COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO CS"

CIG: 961474201A – Cod. gara: 23SUA002

PREMESSE

Il presente bando _disciplinare di gara, contiene le relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo – Appalto Integrato - ai sensi e per gli effetti decreto semplificazioni (D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020), sulla scorta del Progetto Definitivo approvato con DGC n. 442 del 29.12.2022, denominato:

"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL TEATRO PAOLELLA- COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO CS".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., con applicazione del **criterio del minor prezzo**, per come previsto all'art. 36, comma 9bis del codice, determinata dal maggior ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, relativo alla redazione del progetto esecutivo ed alla esecuzione dei lavori – **Appalto Integrato**.

La procedura di che trattasi è stata disposta con determinazione a contrarre del SETTORE 11 LAVORI PUBBLICI - n°164 del 30.12.2022 (Reg. gen. n°2079).

L'affidamento è da considerarsi quale appalto pubblico di lavori che prevede la redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 59 – comma 1 bis – del D.lgs. 50/2016 (**appalto integrato**).

La procedura verrà espletata dalla SUA.CS della Provincia di Cosenza, giusta approvazione degli atti di

gara e dello schema del presente bando_disciplinare nonchè della Determina Dirigenziale Settore Lavori Pubblici n. 165 R.G. n. 2081 del 30.12.2022 e la stessa si avvarrà della cd. “inversione procedimentale” di cui all’art 133, comma 8 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. (applicabile anche ai settori ordinari, ai sensi dell’art. 1, comma 3 D.L. 32/2019, conv. con mod. dalla Legge 55/2019), esaminando le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Il controllo sul possesso dei requisiti e sull’assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs 50/2016 avverrà principalmente in capo alla prima in graduatoria di ciascuna gara.

La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma di eprocurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Il Bando/Disciplinare è pubblicato:

1. sul profilo di committente <http://www.comunecoriglianorossano.eu>
2. sull'Osservatorio Regionale e Piattaforma ANAC;
3. sul portale della Provincia all'indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

Il RUP della procedura, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. è l’ing. **Francesco Caputo**.

Il progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., dei lavori di cui trattasi, è stato validato dal RUP, ai sensi dell’art.26 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in data 29/12/2022, a seguito di verifica effettuata sugli elaborati del progetto esecutivo in questione, ed approvato con delibera di G.C. n. 442 del 29.12.2022.

Ai fini del presente Bando_disciplinare si intende per “**Codice**” il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “**Codice dei contratti pubblici**”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dalla Legge di conversione 14 Giugno 2019, n. 55 al D.L. 18 Aprile 2019, n. 32, aggiornato e coordinato con la **Legge 11 settembre 2020, n. 120 e la Legge 29 luglio 2021, n. 108**, e per “**Regolamento**” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;

-segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;

-gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti presenti nella sezione Informazioni e Manuali [[Guida per l'iscrizione ad un Elenco Operatori - Guida per la presentazione di un'offerta telematica](#)].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina www.provincia.cs.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento indicato nel Menù Informazioni – Istruzioni e Manuali ([Portale gare d'appalto](#)|[Istruzioni e manuali \(provincia.cs.it\)](#)) che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- essere in possesso di una **firma digitale valida**, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta (legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di idonei poteri di firma) rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14; iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (**PEC**);
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (**SPID**) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- essere in possesso delle credenziali (**username e password**) di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile al menù "Area Riservata" del Portale cliccando sul link "Registrati";
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile nella sezione "Istruzioni e Manuali" del menù INFORMAZIONI del Portale;
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "Bandi di gara" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

Art. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Il presente Bando/Disciplinare di gara;
- Elaborati tecnici progetto definitivo;
- Schema di Parcella professionale delle prestazioni tecniche
- Schema di contratto;
- Capitolato speciale d'appalto;
- Piano generale di sicurezza;
- Patto di integrità;

La documentazione di gara è disponibile sulla Piattaforma disponibile all'indirizzo: <https://gare.provincia.cs.it> e sul sito internet: www.provincia.cs.it e www.comune.corigliano-rossano.cs.it.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate negli stessi siti.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **4(quattro) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma. Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; **avvengono attraverso la Piattaforma.**

Le comunicazioni relative: f) all'aggiudicazione definitiva; g) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; h) alla richiesta di offerta migliorativa; i) al sorteggio di cui all'articolo 21; j) richiesta di sopralluogo (non obbligatorio); k) eventuali rinnovi contrattuali **avvengono utilizzando un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato (Pec) ai sensi del Regolamento eIDAS.**

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO, LUOGO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI, REVISIONE PREZZI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della **progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA EDIFICIO IMPIANTO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEL TEATRO PAOLELLA- COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO CS"**, ai sensi dell'art. 59 comma 1 bis del Codice così come modificato dalla Legge n. 55 del 14 giugno 2019, da affidarsi mediante procedura telematica come definita dall'art. 58 del Codice.

- **CODICE GARA: 23SUA002**
- **CODICE CUP: G33I22000050002**

- **CPV: _50712000-9**
- **CIG: 961474201A**

L'importo complessivo dell'appalto compresi oneri per la sicurezza e gli oneri per la progettazione esecutiva, ammonta a Euro **261.357,26** di cui:

- **importo per la progettazione esecutiva** (soggetto a ribasso), pari a Euro **5.347,06**;
- **importo per l'esecuzione dei lavori a base d'asta** (soggetto a ribasso), pari a Euro **230.482,07**;
- **importo per oneri della sicurezza** (non soggetti a ribasso), pari a Euro **25.528,13**.

Costi stimati della manodopera ai sensi del comma 16 dell'art 23 del Codice, per la sola esecuzione dei lavori, ammontano a Euro **62.287,56** (importo comprensivo di spese generali ed utili di impresa) e sono compresi nell'importo complessivo di cui ante.

- **Validazione effettuata dal RUP**, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice, come da verbale del 29.12.2022;
- **Il luogo di esecuzione dei lavori è:** Comune di Corigliano Rossano (CS) – Area Urbana di Rossano, Località Centro Storico.

–

I Lavori si compongono delle seguenti lavorazioni:

Categoria	Prevalente/S corporabile	Classifica	Importo in Euro	subappalto
OS28*	Prevalente	I	256.010,20	(Il concorrente deve eseguire almeno il 50% della cat. Prev.)

(*) *Comprensive di costo della manodopera e degli oneri per la sicurezza*

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Codice, il presente **appalto non è stato suddiviso in lotti** per la natura unitaria dell'intervento;

I lavori saranno remunerati **“a misura”** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice;

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del codice degli appalti la Stazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del 10 per cento dell'importo del contratto.

Ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corrispettivi per i servizi di progettazione di cui al presente disciplinare sono stati calcolati applicando i parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 e si riferiscono al compenso per le prestazioni fornite.

Categorie e classi relative alla progettazione esecutiva D.M. 17/06/2016:

[IA.02] **Impianti di riscaldamento** - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico. IA.02= G. 0,85

La parcella professionale delle prestazioni, poste a base di gara **e allegata agli atti**, redatta in conformità al D.M. 17 giugno 2016, è pari ad € **5.347,06**, al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

La redazione del progetto esecutivo dovrà essere costituito da:

- Recepimento nel progetto esecutivo dei pareri/prescrizioni dei competenti Enti;
- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
- Particolari costruttivi e decorativi;
- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;

- schema di contratto, capitolato speciale di appalto, cronoprogramma;
- piano di manutenzione dell'opera;
- piano di sicurezza e coordinamento;
- obblighi previsti dal PNRR riguardante rispetto dei criteri DNSH;

Tenuto conto che l'appalto integrato ha ad oggetto non soltanto la realizzazione, ma anche la progettazione esecutiva dei lavori, sulla base delle «Linee guida Anac per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura all'ingegneria» si fa presente quanto segue:

A. i concorrenti provvisti di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione (in maniera tale da coprire la somma degli importi dei lavori e della progettazione) oltre che di costruzione, nel caso dispongano per intero dei requisiti progettuali di seguito elencati, devono attestarne il possesso con le modalità nel prosieguo indicate;

B. i concorrenti provvisti di attestazione di qualificazione SOA per prestazioni di progettazione oltre che di costruzione, nel caso dispongano solo in parte dei predetti requisiti progettuali, devono attestarne il possesso e devono, altresì, indicare o associare soggetti qualificati alla progettazione di cui all'art. 46 del D. Lgs. 50/2016 che li abbiano almeno per la quota residuale, in maniera tale che il requisito in argomento risulti complessivamente soddisfatto;

C. i concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione devono indicare o associare soggetti qualificati alla progettazione di cui al succitato art. 46, del D. Lgs. 50/2016 che abbiano i prescritti requisiti progettuali.

L'appalto è finanziato nell'ambito Piano Nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2121/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021, essi rientrano nell'ambito di applicazione degli artt. 47 e ss della L. 108/2021 e del D.M. 7/12/2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC"

L'Ente si riserva la facoltà di avvio anticipato del contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

3.1 DURATA

Il tempo di esecuzione dell'appalto è stimato in **205 (duecentocinque) giorni** naturali e consecutivi, così suddivisi:

1. per la redazione del progetto esecutivo, **25 (venticinque) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio impartito dal responsabile del procedimento. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna delle opere finite in ogni loro parte sarà comminata una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale;
- Il progetto esecutivo, verificato ai sensi dell'art. 26 del Codice, è approvato dalla stazione appaltante. Dalla data di approvazione decorre il termine di gg 45 per la consegna dei lavori. L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna delle opere finite in ogni loro parte sarà comminata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale;

Per altre informazioni si rinvia all'artt. 5 e 14 del Capitolato Speciale d'Appalto .

3.2 OPZIONI E RINNOVI

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice: Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nei seguenti casi: *[si veda sub 3.3 _clausola di revisione dei prezzi]*.

3.3 CLAUSOLE DI REVISIONE DEI PREZZI

Come disposto dall'art. 29 del Decreto Legge del 27/01/2022 n. 4 (cd. "Sostegni-ter"), convertito in Legge n. 25 del 28/03/2022, con modificazioni, e **fino al 31 dicembre 2023**, *"in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al **cinque per cento** rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il **cinque per cento** e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7"*.

L'eventuale revisione dei prezzi di contratto potrà essere riconosciuta una sola volta per ciascuna annualità (nei contratti di durata superiore all'anno), solo a seguito di: specifica istruttoria avviata dall'appaltatore nei termini di cui all'art 29 comma 4 del DL N. 4/2022 (a pena di decadenza) ed approvata dal RUP (sentito il DL ed il collaudatore qualora nominato); che abbia ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo crono programma ed infine comprovi l'effettiva maggiore onerosità con adeguata documentazione.

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. (Il riferito agli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186-bis d.r. 267/1942 deve essere inteso alla norma (art. 186 bis) come novellata **dall'art. 2, l. 55/2019**).

Nelle ipotesi di cui all'art. 48 del Codice ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione con atto formale ma è sufficiente che nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

- a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
- b) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010;

c) ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (**impresa cooptata**), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

Art. 5 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'**articolo 80 del Codice**. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice la sussistenza dei requisiti, di cui all'articolo 80 del Codice, è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i) del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel **Patto di integrità**, ivi allegato, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

Art. 6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario, comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della Delibera Anac n. 464 del 27 luglio 2022, avviene, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della citata delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (Fvoe)**;

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'articolo 9, comma 2, della delibera n. 464/2022 stabilisce che, in via transitoria, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni appaltanti provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Sempre in via transitoria, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.1 REQUISITI DI CAPACITÀ EC. E FINANZIARIA E di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti:

6.1.1 ESECUZIONE LAVORI:

- **Requisiti di idoneità professionale:** iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

- **Requisiti di capacità tecnico-economica per i lavori:** Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all'art. 84 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato **all'art. 3 del presente disciplinare.**

- **Avvalimento dei requisiti:** Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.

6.1.2 ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE:

Il concorrente deve disporre di soggetti abilitati alla progettazione ed in possesso dei requisiti di seguito indicati, mediante una delle seguenti modalità:

a) In caso di esecuzione **"in proprio della progettazione"**, i concorrenti dovranno produrre **una dichiarazione**, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale manifestano l'intenzione di partecipare alla gara, **dando atto che l'attività di progettazione verrà svolta all'interno dell'impresa** da soggetti professionalmente abilitati (muniti dell'iscrizione all'albo degli Ingegneri e/o Architetti e dell'abilitazione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza) all'esecuzione delle attività di progettazione incluse nell'appalto specificando le generalità complete e le qualifiche professionali.

b) Nel caso in cui il concorrente **non possieda anche la qualificazione per la progettazione** (attestazione SOA per la sola costruzione) e lo stesso intenda affidare la progettazione esecutiva dei lavori ad altri soggetti professionali, **deve indicare il/i soggetto/i /i che collaborerà/anno alla redazione di detto progetto, ovvero a cui sarà/anno conferito/i l'incarico della stessa**, tra quelli di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; **tale/i soggetto/i può/possono anche essere temporaneamente associato/i al concorrente costruttore.** Il progettista esterno prescelto deve presentare le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti minimi di progettazione previsti e come meglio descritti infra.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti per i progettisti:

1) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

2) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara**. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito

- **Ipotesi a): operatore economico che espletterà l'attività di progettazione internamente con il proprio staff tecnico.**

Dichiarazione in carta semplice da cui risulti di essere in possesso dell'attestato di **qualificazione SOA per la costruzione ed anche per prestazione di progettazione** nella categoria richiamata all'art. 2 del presente disciplinare.

Al riguardo il concorrente deve produrre una dichiarazione nella quale si deve dare atto che l'attività di progettazione verrà svolta all'interno dell'impresa (staff con minimo n.2 componenti dei quali almeno la metà in possesso di laurea) da soggetti professionalmente abilitati (muniti dell'iscrizione al relativo albo Ingegneri e/o Architetti e dell'abilitazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza) all'esecuzione dell'attività di progettazione inclusa nell'appalto, specificando le generalità complete e le qualifiche professionali.

- **Ipotesi b): operatore economico che affida l'attività di progettazione ad uno dei soggetti tra quelli di cui all'art. 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..**

In tal caso, l'operatore economico, in possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la sola costruzione, deve:

A) avere associato, in raggruppamento e in qualità di mandante, un soggetto tra quelli elencati all'art. 46 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. In tal caso devono essere prodotte, oltre alle dichiarazioni del progettista riguardanti i requisiti relativi all'iscrizione all' Albo Ingegneri e/o Architetti e all'abilitazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza, nonché quelli relativi progettazione esecutiva di seguito indicati, altresì, una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal concorrente "costruttore" (singolo o associato) e dal "progettista", con la quale entrambi manifestano l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in associazione temporanea di imprese, mediante scrittura privata autenticata dal notaio, conferendo mandato di rappresentanza ad una di esse (impresa costruttrice), necessariamente mandataria del raggruppamento.

B) oppure, avere individuato, quale incaricato della progettazione, soggetto/i, tra quelli elencati all'art. 46 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che collaborerà/anno alla redazione del progetto esecutivo dei lavori, ovvero a cui sarà/anno conferito/i l'incarico della redazione dello stesso, tra quelli elencati all'art. 46 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

Il soggetto progettista esterno, in entrambe le ipotesi A) e B) deve dichiarare:

1) i requisiti relativi alla progettazione esecutiva:

- a) **Requisiti di ordine morale:** I progettisti devono essere in possesso dei requisiti di ordine morale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Tali requisiti dovranno essere autocertificati mediante la compilazione del DGUE e dell'**All. 1** al presente disciplinare.
- b) **Requisiti di capacità economica e finanziaria:** Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a **€ 10.694,12 (pari al doppio dell'importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva posto a base di gara)**. Nel caso di

concorrente che partecipi con attestazione SOA estesa alla progettazione, tale requisito è assorbito dalla capacità economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori.

- c) **Requisiti di capacità tecnica e professionale:** Un elenco di servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ad ognuna delle categorie **ID** indicate all'art. 2 del presente disciplinare e cui importo complessivo, per ogni categoria **ID**, è almeno pari a **1,5 volte** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e **ID**. Gli Importi minimi dei lavori, per categoria **ID** sono riportati nella seguente tabella:

Categoria ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
IA.02	III/b	256.010,20	384.015,30

I progettisti dovranno avere il requisito in relazione alla prestazione che andranno effettivamente a svolgere.

Tale requisito dovrà essere autocertificato mediante la compilazione degli appositi modelli allegati al presente disciplinare;

Si specifica che: I servizi valutabili, sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

- 2) **di non aver svolto alcuna attività relativa alla redazione del progetto posto a base di gara**, né di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllato o come controllante e di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con il professionista al quale è stato affidato l'incarico della redazione del progetto posto a base di gara, anche con riguardo ai propri dipendenti, ai propri collaboratori e ai dipendenti di quest'ultimo, ed agli affidatari delle attività di supporto alla progettazione ed ai dipendenti di quest'ultimi;
- 3) **di non partecipazione alla gara di alcuna impresa che si trovi in una situazione di controllo** diretto come controllata o come controllante, ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con il soggetto cui è stato affidato l'incarico di progettazione;
- 4) **di non essere destinatario di conferimento di incarico di collaborazione** ovvero non essere stato associato per la redazione del progetto per la stessa gara, in più di un'associazione temporanea, né essergli stato conferito alcun incarico di collaborazione per la redazione del progetto, contemporaneamente in forma singola e quale componente di una associazione temporanea;
- 5) **l'assenza di conferimento per la stessa gara dell'incarico di collaborazione**, ovvero non essere stata associata, contemporaneamente una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, pena l'esclusione di entrambi i soggetti candidati;
- 6) qualora si tratti di un raggruppamento temporaneo di progettisti che almeno un professionista associato, dipendente o comunque titolare di una parte del servizio da affidare, sia abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.
- 7) **di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale**, ed in particolare: l'iscrizione alla

C.C.I.A.A., con numero ed anno di iscrizione, oggetto dell'attività, l'indicazione degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici (per le società ed altre persone giuridiche), ovvero l'atto costitutivo dell'associazione di professionisti e l'iscrizione all'ordine dei professionisti, e la data della predetta iscrizione (se trattasi di professionisti associati), ovvero l'iscrizione all'ordine dei professionisti, e la data della predetta iscrizione (se trattasi di professionisti singoli);

8) i professionisti che svolgeranno i servizi da affidare ivi compreso il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza, ex D.Lgs. n.81/08 e s.m.i., con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, specificando per tutti i professionisti:

- le generalità complete;
- la qualifica professionale;
- gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione;
- qualora trattasi di società di ingegneria o società di professionisti: il rapporto contrattuale intercorrente con la società, con l'individuazione del direttore tecnico o dei direttori tecnici.

6.3 ALTRE DICHIARAZIONI

Il concorrente deve autocertificare, altresì:

- che l'impresa ha preso visione della delibera di G.C. n. 442 del 29.12.2022, del capitolato speciale e di tutti i documenti progettuali, e di accettare, senza riserva o condizione alcuna, tutte le particolari condizioni di esecuzione dell'appalto dal medesimo previste, nonché tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara;
- che ai sensi dell'art. 23 comm. 12 del Codice, il/i progettista/i incaricati alla progettazione esecutiva accettano l'attività progettuale svolta in precedenza.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In caso di partecipazione in R.T.I., consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) e la parte di lavori/progettazione eseguita da ciascuna impresa/progettista associato.

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.

6.4.1 Requisiti per i progettisti

I soggetti di cui all'art. 46 del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il **requisito relativo al fatturato globale** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Per l'elenco di servizi di ingegneria e architettura

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 6.2, lett. C)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

6.4.2 Requisiti per i progettisti - INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

- I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti:
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.
- Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
- Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

6.4.3 Requisiti per i lavori

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto:

- a.** da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo SA nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

I concorrenti sopra indicati devono altresì possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi con le precisazioni di seguito indicate:

a) Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti, dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

b) Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti, dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;

6.4.4 Requisiti per i lavori - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Art. 7 AVVALIMENTO

Per i servizi di progettazione trova applicazione l'art. 89, co. 1, secondo periodo, il quale dispone che “per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”. **Il progettista ausiliario dovrà, quindi, eseguire direttamente i servizi di progettazione.**

Per i lavori, si specifica quanto segue:

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai precedenti articoli anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 7 del presente bando integrale di gara.

Per quanto riguarda i **requisiti di titoli di studio e professionali eventualmente richiesti** **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal bando nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla singola gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro i giorni indicati decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 8 SUBAPPALTO

8.1 Per i servizi tecnici di architettura e ingegneria

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'articolo 31, comma 8, del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

8.2 Per i lavori

Si applica la disciplina di cui all'art.105, come modificato dall'art. 49 del DL n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, ribadendo che, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. **Il concorrente, pertanto, deve necessariamente eseguire in proprio le lavorazioni di cui alla categoria prevalente in misura pari o superiore al 50% delle lavorazioni stesse.**

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c), il concorrente indica all'atto dell'offerta, le parti di lavoro che intende subappaltare o concedere in cottimo: **nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve sempre indicare nel DGUE, parte II, sezione D) o nella domanda di partecipazione alla gara (fac-simile Mod. 1) le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

Si precisa che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del codice, l'affidatario prima dell'inizio della prestazione, dovrà comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti sub-contratti che non sono subappalti, rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il sub-contraente dovrà essere iscritto negli appositi elenchi (white list) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.

Analogamente anche per il subappalti che hanno ad oggetto le attività di cui all'art 1 comma 53 della legge 190/2012, sarà richiesta idonea iscrizione nelle white list da parte del subappaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire, **a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto**, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 - CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

L'offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria intestata al Comune, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2,00% dell'importo complessivo posto a base di gara (esclusi gli importi agli importi relative ai servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento), di € **5.120,20**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al primo periodo del comma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto indicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 e deliberazione n. 408 del 06/12/2001:

- in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo SA e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

La garanzia, **pena esclusione**, deve avere una validità non inferiore a **180 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Sarà ritenuta valida la dicitura "validità di almeno 180 giorni e comunque non inferiore alla durata maggiore prevista dal bando di gara".

Ai sensi dell'art. 93, commi 5 e 6 del Codice, la garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa su richiesta della stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva e non sia stato ancora stipulato il contratto e **prevedere espressamente** (art. 93 co. 4 del Codice):

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, (comma così sostituito dall'art. 29, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2022):

"La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9."

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-onlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle

Assicurazioni (IVASS): <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- avere validità per *almeno 180* giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

1. documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
2. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:

- a) tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell'aggregazione di rete;
- b) consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, dello stesso Decreto, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e corredata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

ART. 10 – SOPRALLUOGO

L'operatore economico interessato a partecipare alla presente procedura è tenuto alla visita dei luoghi oltre che a prendere visione di tutti gli elaborati a base di gara. I concorrenti potranno ottemperare all'obbligo di sopralluogo nella modalità e nei tempi ritenuti maggiormente opportuni, ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà compilare e firmare digitalmente l'allegato "Dichiarazione di sopralluogo autonomo" ed allegarlo alla Documentazione Amministrativa.

Art. 11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00 (Euro venti/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022, presente sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", e allegano la ricevuta ai documenti di gara. .

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso

di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Art. 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta [ove richiesto aggiungere e la documentazione] deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12.00 del giorno 20.02.2023** a pena di irricevibilità (ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel manuale di funzionamento *tecnico presente in piattaforma a disposizione degli utenti*, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

BUSTA “A” – **Documentazione amministrativa;**

BUSTA “B” – **Offerta economica ;**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica a video e all'indirizzo PEC registrato sulla piattaforma del corretto ricevimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni integrative al DGUE sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per *almeno 180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE e/o dichiarazioni integrative o sostitutive, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo

46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione ed eventuale procura (Mod. A.1_ *domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative*);
- 2) DGUE;
- 3) (Mod. A.2_ *soggetti di cui al comma 3, art. 80 del Codice*);
- 4) garanzia provvisoria e (eventuale) dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- 5) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 6) PASSoe;
- 7) Patto Integrità (Mod. A.3)
- 8) documentazione in caso di avvalimento (Mod. A.4_ *dichiarazioni ausiliaria*);
- 9) documentazione eventualmente richiesta per i soggetti associati;
- 10) Modelli P1,P2 e P3 (per le dichiarazioni sui servizi di progettazione)
- 11) Eventuale copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).
- 12) Dichiarazione di sopralluogo autonomo;

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione, **in bollo**, è redatta utilizzando preferibilmente il **Mod. A.1 domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative** predisposto dalla Stazione Appaltante - con le quali il concorrente rende tutte le dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.

Nel modello predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche le dichiarazioni integrative relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice che non sono presenti nel DGUE (di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice);

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale e necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., all'interno della domanda stessa, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; **qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.**

Nella domanda di partecipazione [*o in alternativa, nella dichiarazione integrativa*] il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - **Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;**
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - **di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;**
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie, di cui al Patto di Integrità, allegato alla documentazione di gara, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- ***[in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della legge 190/2012]*** di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- ***[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*** l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma

- 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
 - di aver preso visione dei luoghi;
 - autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 - l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione e di essere consapevole che l'Autorità competente potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e pertanto si impegna a conservare il documento attestante il versamento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 23.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile **Modello A2** dovranno essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai soggetti indicati nel medesimo modello **solo laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione)** in conformità al facsimile Modello 1.

Si precisa che le dichiarazioni di cui al facsimile modello DGUE e Modello 1 (ed, eventualmente, modello A2) dovranno essere presentate anche dai soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 incaricati della progettazione. Laddove il soggetto incaricato della progettazione sia un R.T.P. o un Consorzio, le dichiarazioni di cui ai predetti Modelli dovranno essere rese da ciascun componente il Raggruppamento o Consorzio.

Modelli P1,P2 e P3 (per i professionisti che si occupano dell'attività di progettazione):

- Inoltre, ad integrazione delle dichiarazioni di cui ai predetti facsimile Modelli DGUE e modello 1 (ed, eventualmente, modello A2), dovranno essere rese anche le dichiarazioni di cui al facsimile **Modello P1** (nel caso in cui il concorrente partecipi con il proprio staff tecnico di progettazione), di cui al facsimile **Modello P2** (nel caso in cui il progettista indicato o associato in R.T. con il concorrente sia persona fisica (libero professionista individuale o in associazione di professionisti), di cui al facsimile **Modello P3** (nel caso in cui il progettista, indicato o associato in RT con il concorrente sia persona giuridica).
- In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (utilizzare eventualmente il Modello A.2 allegato).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte DIGITALMENTE ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Per quanto concerne il versamento dell'imposta di bollo si precisa, inoltre, quanto segue:

La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, si avvarrà della procedura inversa di cui all'art. 133, comma 8 del Codice, pertanto si raccomanda di specificare l'assolvimento dell'imposta dovuta nel modello abbreviato di istanza contenuto nella Busta B dell'offerta economica (come descritto al successivo paragrafo)

14.2 DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 67](#), terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 Documentazione in caso di avvalimento (per l'esecuzione dei Lavori)

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento (utilizzando preferibilmente il mod. A.4_dichiarazioni ausiliaria);
3. il contratto di avvalimento;
4. **il PASSOE dell'ausiliaria.**

14.5 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;

Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Si precisa che, lo stesso qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, **a pena di esclusione dalla gara.**

- **documento attestante la GARANZIA PROVVISORIA** con allegata dichiarazione di impegno, nei soli casi previsti dalla legge, di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

N.B. la suddetta polizza dovrà essere intestata al comune di CORIGLIANO-ROSSANO. (e non alla SUA_Provincia di Cosenza).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresa, la cauzione deve riportare il nominativo di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento;

- **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- **PATTO DI INTEGRITÀ** allegato (**Mod. A.3**) (di cui all'art. 1, comma 17, della l. 190/2012).

Si precisa che il Patto di integrità deve essere reso:

- *dal soggetto che partecipa singolarmente;*

- *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresa di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;*

- *nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;*

- **[in caso di concordato con continuità aziendale]** relazione di cui all'art.186-bis del RD 267/42, come novellato dall'art. 2, l. 55/2019, rilasciata da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato decreto;

- copia ricevuta del pagamento del contributo ad Anac;

- copia documentazione attestazione SOA;

- **Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo**, pari ad € 16,00. A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente**:

- **mediante il pagamento tramite il modello F23** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate [Home – Schede – Pagamenti – F23 - Come versare]

Per chi scelga di pagare l'imposta di bollo tramite il modello F23 sarà possibile utilizzare il modello caricato nella piattaforma telematica in formato pdf editabile e posto tra i documenti a base di gara.

Oppure

- **acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo una dichiarazione di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo**, caricarla nella piattaforma telematica tra i documenti a base di gara, debitamente annullato e con dichiarazione relativa all'istanza per la gara a cui si partecipa; in questo caso necessita di sottoscrizione digitale.

- **(in caso di sottoscrizione del procuratore)** copia conforme all'originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”;

14.6 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Avvertenze: Con riferimento alla fase di registrazione al portale di *e-procurement*, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per il concorrente partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori, fatta eccezione per la cauzione provvisoria.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che

costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

-in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) **le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.**

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B - OFFERTA ECONOMICA”

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità descritte nel manuale “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” presente al seguente link

https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/resources/cms/documents/Presentazione_Offerte_Telematiche.pdf.

NOTA BENE Nella piattaforma telematica è stata impostata la richiesta di inserire nella busta virtuale “B_Offerta tecnica”, anche un modello relativo all'istanza di partecipazione in versione abbreviata rispetto a quello già inserito nella busta “A_documentazione amministrativa” (**Mod. 1_Istanza di partecipazione versione abbreviata**), con indicazione dell'assolvimento del bollo, della dichiarazione sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 80 del Codice, e la copia del documento inerente il PASSOE.

Quanto sopra evidenziato, in considerazione che nella presente procedura si attiverà la **procedura inversa di cui all'art. 133, comma 8 del Codice**, pertanto, per ragioni di snellezza e accelerazione delle operazioni di gara, le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Il seggio di gara deve essere in grado di identificare correttamente il concorrente, al fine di verificare fin da subito:

- la corretta sottoscrizione dell'offerta economica da parte dei concorrenti ed in specifico che in caso di concorrente con idoneità pluri-soggettiva, idoneamente descritta nell'istanza di partecipazione (Mod A.1_domanda/Istanza di partecipazione), tutti gli operatori economici del costituendo raggruppamento o consorzio ordinario abbiano sottoscritto l'offerta ai sensi dell'art 48 comma 8 secondo periodo del Codice;
- il rispetto del divieto di partecipazione di cui al comma 7 dell'art 48 del Codice;
- il rispetto dei divieti di cui all'art 89 comma 7 del Codice in caso di avalimento;

La Busta “B – Offerta economica”, contiene, **a pena di esclusione**:

- **l'offerta economica** presentata sul portale mediante l'inserimento del ribasso offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma;

La piattaforma genera automaticamente per ogni singola gara il “Documento d'offerta” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step richiesti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload del "Documento d'offerta" **debitamente firmato digitalmente** da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nel manuale di utilizzo "*Presentazione offerte telematiche*" al paragrafo 4.4. e successivi sub (In caso di raggruppamento si veda il paragrafo 4.4.1.1.1).

Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 3 (tre), le cifre oltre la terza cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il concorrente nell'offerta economica deve indicare, a **pena esclusione**:

1. i propri costi aziendali¹ concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto);

2. i propri costi della manodopera, determinati in base alla reale capacità organizzativa d'impresa nell'ambito del presente appalto.

N.B. Il costo della manodopera, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 7, lett. d) del Codice, sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell'offerta presentata. Lo stesso sarà comunque, in ogni caso, oggetto di verifica per il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) sopra citato.

Ai sensi dell'art.48 co. 8 del Codice, l'offerta economica in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario va sottoscritta, **a pena esclusione**, da tutti i componenti e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare al termine del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (buste amministrativa ed economica), entro il termine perentorio di scadenza.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del Codice in combinato disposto con l'art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter con eventuale esclusione automatica dalla gara delle offerte che

¹ Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all'appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del **comma 2 e commi 2-bis e 2-ter** qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a dieci, ai sensi del **comma 8, ultimo periodo**, dello stesso articolo. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (comma 3-bis dell'art. 97 del codice).

ART. 17 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta di gara avrà luogo il **giorno 22/02/2023 alle ore 10:00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

Gli Operatori Economici interessati, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, possono prendere evidenza delle risultanze dei lavori della stazione appaltante, attraverso l'Area Personale della Piattaforma di *e-procurement*, visualizzando le singole fasi di gara.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita:

attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di gara da inviarsi, tramite piattaforma, al termine della stessa, oppure entro il successivo giorno.

La Stazione appaltante **si riserva** di avvalersi della facoltà cosiddetta **inversione procedimentale di cui all'art. 133 comma 8 del Codice**, prevista fino al 30 giugno 2023, in virtù dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 32/19, convertito in legge n. 55/19 come modificato dal decreto legge n. 76/20 e dal decreto legge n. 77/21, pertanto l'attività di "apertura" (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura ai relativi file) delle buste "B" contenenti l'offerta economica e l'attività di "apertura" della busta "A" contenente la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico classificatosi al primo posto della graduatoria, saranno svolte nella medesima seduta pubblica di apertura della singola gara, senza soluzione di continuità (salvo attivazione della procedura di soccorso istruttorio).

Il controllo sull'assenza dei motivi di esclusione, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs 50/2016 avverrà successivamente in capo all'affidataria.

Si precisa che qualora in relazione al numero delle offerte presentate e/o all'attuazione del "soccorso istruttorio", non risultasse possibile completare tutte le procedure di gara nella giornata sopraindicata, le operazioni di gara verranno riprese il giorno successivo, fatte salve eventuali diverse individuazioni di date/ore. In tal caso si procederà a inserire una o più apposite comunicazioni sulla piattaforma nell'area dedicata alla gara di cui trattasi.

Il Comune si riserva la facoltà: (i) di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea, (ii) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, (iii) di sospendere, revocare, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente, (iv) di annullare o revocare in autotutela l'aggiudicazione, anche definitiva, della gara.

La procedura di gara sarà articolata nelle fasi di cui ai paragrafi che seguono.

17.1 Apertura della busta B – offerte economiche e verifica documentazione amministrativa del primo in graduatoria

Il seggio di gara istituito *ad hoc*, nella prima seduta pubblica di gara, salvo posticipo, procederà, in caso di applicazione dell'inversione procedimentale, direttamente all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti. In particolare, procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta pubblica a:

- a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- b) aprire, in senso procedurale-informatico, tutte le buste amministrative senza verificarne il contenuto, e attribuzione dell'esito "*ammessa ex art. 133, comma 8*" a ciascun offerente;
- c) aprire le buste telematiche B contenenti l'offerta economica e l'istanza di partecipazione (Mod. 1 abbreviato), in modo che il seggio di gara possa verificare la corretta sottoscrizione dell'offerta economica da parte dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva, così come il rispetto dei divieti di cui all'art 48 comma 7 e 89 comma 7 del Codice);
- d) calcolare la soglia di anomalia ai sensi dell'art 97 comma 2 del Codice (quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15), o 2-bis del Codice (quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15), sempre che si sia in presenza di almeno cinque offerte ammesse ai sensi del comma 3-bis;
- e) qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia pari o superiore a dieci, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia precedentemente individuata ai sensi del comma 2 o 2-bis dello stesso articolo. Qualora il numero di offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci non si procederà all'esclusione automatica, ma la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- f) determinare la graduatoria (In caso di offerte con prezzo identico, si procederà a sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924).
- g) individuare l'operatore economico collocato in prima posizione nei confronti del quale procedere allo sblocco della documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- h) verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata dall'operatore di cui alla precedente lett. g) rispetto a quanto indicato nel presente disciplinare di gara. In esito a detta verifica verrà confermata la graduatoria, ovvero attivato soccorso istruttorio, ovvero adottato eventuale provvedimento di esclusione. Qualora l'offerta del concorrente primo in graduatoria dovesse risultare presuntivamente anomala, sarà sottoposta a verifica di anomalia; in tali ipotesi, le operazioni di verifica verranno svolte dal RUP con l'eventuale supporto del seggio di gara secondo quanto indicato al successivo punto 18.2.;
- i) a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

In tutte le operazioni aritmetiche che la commissione sarà chiamata ad effettuare, la stessa terrà conto fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

17.2 Verifica di anomalia delle offerte

In caso di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97 del Codice, la stazione appaltante richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni.

La verifica della congruità delle offerte è effettuata dal Responsabile del procedimento dell'Ente per conto del quale viene espletata la gara, che, nel caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, potrà avvalersi di commissione nominata ad hoc.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La stazione appaltante, nel caso dalla verifica si accerti, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del Codice, che l'offerta è anormalmente bassa, procede ad escluderla dalla gara.

La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica di più offerte anomale contemporaneamente.

Qualora il RUP voglia valutare la congruità, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del codice, in presenza di elementi specifici che facciano sospettare dell'affidabilità di un'offerta, attiverà, con l'eventuale supporto di una commissione, - ai sensi di quanto disposto dalle Linee guida n. 3 di attuazione del Codice recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" - la procedura per la verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

Art. 18 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo precedente, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante (il Comune) procede a:

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass.

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. art. 97, comma 5, lett. d).

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni, dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante".

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - iva comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 19 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE]

Per le procedure di gara afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione]

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Art. 20 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza .

ape .

Art. 21 ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016, l'accesso agli atti è differito:

A) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

B) in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;

C) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

Art. 22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. di Catanzaro.

Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

I dati personali sono acquisiti direttamente dall’Interessato e/o da altri soggetti pubblici e il loro trattamento è svolto in forma cartacea e anche mediante strumenti informatici e telematici. Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. Il Titolare del trattamento è la Provincia di Cosenza avvalendosi anche di responsabili esterni e/o incaricati espressamente individuati. I dati possono essere comunicati nell’ambito degli altri uffici istituzionali e amministrativi, nonché conosciuti dai soggetti pubblici interessati ai procedimenti sanzionatori e di contenzioso, nonché dai privati nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni normative in materia di accesso agli atti. L’informativa completa è visionabile su sito <http://www.provincia.cosenza.it> e presso gli sportelli. L’interessato può esercitare i diritti come previsti dall’art.12 del GDPR/2016 come descritto nell’informativa presente sul sito e disponibile presso la Provincia.

ALTRE INFORMAZIONI:

Qualunque richiesta di informazioni in merito alla presente procedura può essere formulata al RUP dei lavori, **Ing. Francesco Caputo**, e alla responsabile per la presente procedura di gara per la SUA_CS: **Dott.ssa Luisa Barberio** tel. 0984/814547 mail: lbarberio@provincia.cs.it ;

Cosenza, li 25 Gennaio 2023

IL DIRIGENTE

(documento firmato digitalmente)